



Deliberazione n. 52/PRSP/2018

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Consigliere	Rossana Rummo
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Primo Referendario	Carmelina Addresso relatore
Primo Referendario	Michela Muti

Nella camera di consiglio del 23 marzo 2018 ha adottato la seguente deliberazione;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 2 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;



Vista la documentazione pervenuta con nota prot. n. 3817 del 26 gennaio 2018 (prot. c.d.c. 270 del 29/01/2018) a firma dell'Organo di revisione e relativa al secondo monitoraggio semestrale del piano di riequilibrio finanziario del comune di Galatina (LE);

Vista l'ordinanza presidenziale n. 35/2018 di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, Dott.ssa Carmelina Adesso;

Ritenuto in

FATTO

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/09/2016, trasmessa alla Sezione in data 3/10/2016 prot. n. 3357, il Comune di Galatina (LE) decideva di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con la successiva deliberazione commissariale n. 140 del 20/12/2016 l'Ente approvava, entro il termine perentorio di 90 giorni prescritto dall'art. 243 bis comma 5 del Tuel, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale 2016/2025 e provvedeva a trasmetterlo a questa Sezione ai sensi dell'art. 243 quater, comma 1, del Tuel in data 21/12/2016 con prot. n. 5004.

In data 9 giugno 2017 con delibera n. 91/PRSP/2017 questa Sezione provvedeva ad approvare il suddetto piano di riequilibrio finanziario, disponendo:

- “• *che il Comune di Galatina prosegua nelle trattative volte alla conclusione dell'accordo transattivo avente ad oggetto l'importo di € 900.000,00 relativo al conguaglio di energia elettrica, trasmettendo alla Sezione copia dell'accordo medesimo;*
- *che il Comune di Galatina provveda ad incrementare in Fondo contenzioso in considerazione delle passività potenziali in essere, informando la Sezione sullo stato dei contenziosi pendenti, con particolare riferimento a quelli con gli organismi partecipati;*
- *che il Comune di Galatina prosegua ed intensifichi le attività di accertamento e riscossione dei propri tributi e la lotta all'evasione tributaria;*
- *che il Comune di Galatina informi la Sezione sugli esiti dell'attività programmata di alienazione immobiliare.”*

Con delibera n. 115/2017/PRSP la Sezione accertava, nei limiti indicati in motivazione e sino al 30 giugno 2017, il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Galatina (LE), esposti nella relazione di monitoraggio semestrale trasmessa con nota prot. 29320 del 31/07/2017.

Con nota prot. 3817 del 26/01/2018 (prot. c.d.c. n. 270 del 29/01/2018) veniva trasmessa alla Sezione la relazione a firma dell'Organo di revisione e relativa al monitoraggio del secondo semestre del piano di riequilibrio (periodo 1.07.2017-31.12.2017).

DIRITTO

Secondo il dettato dell'art. 243 bis del Tuel, gli enti con squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli



artt. 193 e 194 dello stesso testo unico non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono adottare, con deliberazione consiliare, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso.

La procedura di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce, quindi, una terza fattispecie che si aggiunge alla disciplina dettata dagli articoli 242 e 244 del Tuel rispettivamente per gli Enti strutturalmente deficitari e per gli Enti in stato di dissesto finanziario.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

A norma dell'art 243 quater, comma 3, del Tuel, in caso di approvazione del piano di riequilibrio, la competente Sezione regionale della Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

Il medesimo articolo, ai commi 6 e 7, dispone, inoltre, che *"ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti"* e che *"l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011,*

AM
Q



con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto".

Alla luce della normativa sopra richiamata, la Sezione ha proceduto all'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Galatina (LE).

1. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Le passività indicate nel piano di riequilibrio ammontano all'importo totale di € 2.834.350,86 e sono tutte riconducibili a debiti fuori bilancio. In particolare, € 1.934.350,86 si riferiscono alla lett a) dell'art 194 Tuel ed € 900.000,00 alla lett. e) del medesimo articolo.

La relazione a firma dell'Organo di revisione riferisce dell'avvenuta estinzione delle rate di debito conformemente alla scansione temporale indicata nel piano.

In particolare, l'Ente:

-in data 29/07/2017 ha saldato in favore della Sud Gas s.r.l. la seconda rata di € 150.000,00 (su n. 4 rate totali) relativa al debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 600.000,00. Il termine per il pagamento della terza rata è fissato al 31.07.2018;

-in data 26.09.2017, con delibera del Consiglio comunale n. 22, è stato definito in via transattiva il debito del Comune nei confronti della società Hera Comm. S.r.l. per i corrispettivi dovuti per i consumi di energia elettrica in regime di salvaguardia (debito ricompreso nella somma complessiva di € 900.000,00 di debiti f.b. per utenze, indicata al quadro 9.1 del piano), con espressa rinuncia di parte creditrice agli interessi moratori. L'importo della transazione è pari ad € 497.744,37, di cui è stato convenuto il pagamento secondo la seguente scansione temporale: € 139.690,00 entro il 30.09.2017, € 139.641,83 entro il 15.11.2017 e, infine, € 218.412,54 in 4 rate annuali dell'importo di € 54.603,13 ciascuna, con scadenza, rispettivamente, al 30/6 degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021. Le prime due rate (scadute al 30.09.2017 ed al 15.11.2017) sono state regolarmente saldate, utilizzando gli impegni di spesa assunti, nei vari esercizi finanziari, a tale titolo in favore della società creditrice;

- con riferimento al debito fuori bilancio nei confronti di ENI S.p.a. per i conguagli di utenze elettriche, si è giunti ad un accordo transattivo, in conseguenza del quale, a fronte di una sorte capitale di € 1.046.425,14, il gestore ha concesso una riduzione di € 56.425,14 e, pertanto, il totale dovuto è pari ad € 990.000,00, con rinuncia, altresì, agli interessi moratori. Sul piano diacronico, la scansione prevista per i pagamenti è la seguente: € 250.495,14 entro il 28.02.2018 (già impegnati nella gestione residui), € 76.000,00 entro il 30.06.2018, € 663.504,86 in quarantotto rate mensili da € 13.823,02 a decorrere dal 28.02.2018.

Quanto al debito fuori bilancio in favore del Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani-Bacino LE/2 di € 1.216.350,86, nel primo semestre di monitoraggio è stata pagata la prima rata di € 202.725,14 (su n. 6 rate totali), mentre il pagamento delle rate successive è previsto entro il 30/4 degli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.



Nella relazione si evidenzia un'evoluzione sostanzialmente positiva del contenzioso pendente, in quanto due contenziosi (controversia Maiorano Giovanni e controversia Bello Lino Silvano) si sono conclusi con vittoria del Comune.

Sono, allo stato, ancora pendenti il contenzioso Galluccio Adolfo eredi, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ed il contenzioso con la società partecipata Centro Salento Ambiente S.p.a.

Quest'ultimo, di importo più rilevante rispetto agli altri (€ 570.000,00), risulta di difficile definizione, anche in considerazione della proposizione, ad opera della creditrice, di istanza di concordato preventivo ex art 161, comma 4, l. fall. Il Comune di Galatina ha proposto il pagamento della somma di € 570.000,00 a titolo di soddisfazione integrale delle pretese creditorie con le seguenti modalità: € 422.000,00 (somme già impegnate e disponibili in bilancio) entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato; € 74.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, entro il 31.12.2018; € 74.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, entro il 30.06.2019.

La proposta di transazione, pur approvata dall'assemblea dei soci, non è stata contestualmente sottoscritta e formalizzata, a causa dell'indisponibilità dei legali della società a rinunciare al beneficio della solidarietà di cui all'art 13, comma 8, l. 247/2012. Il liquidatore della società ha chiesto, in ogni caso, una proroga del termine di presentazione della proposta di concordato al fine di recuperare ulteriori somme. Il Tribunale di Lecce ha disposto la proroga per il deposito della proposta al 23.01.2018.

2. Riscossione delle entrate, riduzione delle spese e situazione di cassa.

Con riferimento alle entrate tributarie, nel piano di riequilibrio sono stati forniti i seguenti dati sull'incremento stimato del gettito ordinario dei tributi a regime:

- IMU da € 5.181.931 nel 2016 ad € 5.285.570 nel 2017;
- TARI da € 4.789.573 nel 2016 ad € 6.226.445 nel 2017;
- TOSAP da € 150.000 nel 2016 ad € 180.000 nel 2017.

Nella relazione di monitoraggio sono stati forniti dati aggiornati sull'attività di riscossione, evidenziati nella tabella che segue:

Tabella 1. Situazione riscossione tributi al 31.12.2017. Importi in €

TRIBUTO	PREVISIONE 2017	ACCERTATO 2017	Somme incassate nel 2017 a competenza	Somme incassate nel 2017 a residui
Imposta municipale propria	4.650.000,00	4.544.846,23	4.474,381,33	124.736,50
TASI	29.000,00	23.653,51	23.653,51	224,00
Addizionale comunale all'Irpef	1.920.000,00	1.920.000,00	752.308,92	1.117.148,00
TOSAP	190.000,00	241.253,62	240.197,97	3.388,50



Accertamenti TOSAP	10.000,00	12.397,06	1.983,12	4.749,45
Diritti pubbliche affissioni	35.000,00	39.855,40	39.372,40	2.282,00
Imposta comunale pubblicità	35.000,00	42.331,04	42.331,04	369,87
Tariffa Rifiuti	4.769.166,45	4.769.166,45	4.067.763,82	763.607,03
Accertamenti tariffa rifiuti	500.000,00	421.849,25	91.289,29	87.449,61
Accertamenti ICI—IMU	800.000,00	1.086.924,49	18.427,91	18.050,65

Dalla tabella sopra riportata emerge che le difficoltà di riscossione, già rilevate in sede di monitoraggio del primo semestre, non sono state ancora superate. Le criticità, afferiscono, in particolare, alla TOSAP, alla tariffa rifiuti ed al recupero evasione ICI-IMU.

Nella relazione, l'Organo di revisione sottolinea le difficoltà della riscossione coattiva affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), segnalando che "L'Ente, nell'ottica di migliorare i flussi di cassa legati alle attività di accertamento dei tributi (ma anche di tutte le entrate proprie), è attualmente impegnato a valutare l'opportunità di provvedere alla riscossione coattiva diretta, mediante ingiunzioni di pagamento, anche avvalendosi di eventuale supporto esterno; e ciò, nella convinzione che tale scelta possa determinare un deciso miglioramento degli incassi legati al coattivo"

Quanto alla tariffa rifiuti, l'Organo di revisione precisa che "l'Ente, nel Piano Economico Finanziario 2017 relativo ai rifiuti solidi urbani, approvato in data 31/03/2017 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106, ha provveduto ad inserire fra i costi comuni le seguenti poste:

- crediti inesigibili relativi agli anni 2010-2011-2012 € 839.249,89;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità € 700.000,00.

Al 31/12/2017, i mancati incassi per tariffa rifiuti relativi al 2017 ammontano ad € 701.402,63 e, pertanto, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel PEF risulta essere congruo".

L'inserimento nel PEF dei crediti inesigibili 2010-2011-2012, inoltre, ha determinato un miglioramento dei flussi di cassa, sicché, al 31/12/2017, il Comune di Galatina presenta un saldo attivo di tesoreria pari ad € 1.047.798,67 e somme vincolate per € 918.568,87.

Quanto alle entrate extratributarie, l'aumento degli importi di diritti di segreteria, attuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 28/09/2018, ha determinato un incremento degli incassi, come evidenziato nella tabella che segue:

Tabella 2. Diritti di segreteria anno 2017. Importi in €

	PREVISIONE 2017	ACCERTATO 2017	Somme incassate nel 2017 a competenza	Somme incassate nel 2017 a residui
Diritti di segreteria	40.000,00	108.353,46	107.818,92	5.903,01

Per contro, non ha portato ai risultati sperati il piano delle alienazioni immobiliari, in quanto i quattro tentativi di alienazione esperiti sono rimasti tutti senza esito.



3. Conclusioni

Il Comune di Galatina ha provveduto, nel periodo oggetto di esame, al ripiano della debitoria in conformità alla scansione cronologica prevista nel piano di riequilibrio.

Sul piano delle passività potenziali, risultano definiti a vantaggio dell'Ente alcuni contenziosi pendenti all'epoca dell'approvazione del piano di riequilibrio ed è stata definita transattivamente la posizione in essere con Eni S.p.a. Rimane, tuttavia, ancora incerta la definizione del contenzioso con il centro Centro Salento Ambiente S.p.a.

Si rileva, inoltre, che i tempi medi di pagamento risultano ancora elevati (l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017, pubblicato sul sito web dell'ente, è pari a 75,95), sintomo evidente della persistente difficoltà da parte dell'ente nel far fronte alla propria debitoria.

Sul fronte delle entrate, si confermano le criticità già emerse in sede di esame del piano di riequilibrio, con particolare riferimento alla riscossione della tariffa rifiuti ed alla lotta all'evasione tributaria.

Del pari, permane l'incertezza, già rilevata in sede di esame del primo semestre di monitoraggio, in relazione all'effettiva possibilità di smobilizzo e liquidazione del patrimonio immobiliare nel breve e medio termine.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del D Lgs. 18/08/2000 n. 267,

- accerta, nei limiti indicati in motivazione, sino al 31 dicembre 2017, lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Galatina (LE), adottato con deliberazione commissariale n. 140 del 20/12/2016;
- invita l'Ente a comunicare, in occasione del prossimo monitoraggio semestrale, informazioni aggiornate sulle transazioni in essere e sul pagamento delle rate di debito in scadenza nel semestre successivo;
- invita l'Ente a proseguire nelle attività di riscossione dei tributi ed a comunicare, al termine del prossimo semestre, gli esiti delle attività di accertamento e riscossione intraprese;
- invita l'Ente a fornire un aggiornamento, al termine del prossimo semestre, degli eventuali ulteriori debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere;
- invita l'Organo di revisione economico-finanziaria a trasmettere, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del Tuel, a questa Sezione ed al Ministero dell'Interno entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del prossimo semestre, da individuarsi al termine del mese di giugno 2018, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto:



- al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Galatina;
- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;
- all'Organo di revisione del Comune di Galatina.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2018.

Il Relatore
Carmelina Addesso

Il Presidente
Agostino Chiappinello

depositata in Segreteria

il 23 MAR. 2018

Il Direttore della Segreteria

(dot.ssa Marialuce SCIANNAMEO)

M. Sciannameo

